

Cl: 8.2
Fasc:N.112.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/2006 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI IMPIANTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU RIFIUTI DA AUTORIZZARSI AI
SENSI DELL'ART. 211 DEL D.LGS. 152/06, NEL COMUNE DI GARESSIO.
PROPONENTE: HUVEPHARMA ITALIA S.R.L., VIA ROBERTO LEPETIT N.142, 12075 GARESSIO.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA FASE DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 12.12.2023 con prot. di ric. n. 79866, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della società HUVEPHARMA ITALIA S.r.l., con sede legale in Garessio, Via Roberto Lepetit n. 142;
- con nota provinciale prot. n. 80480 del 13.12.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 13 dicembre 2023 all'11 gennaio 2024;
- con nota prot. n. 80481 del 13.12.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7.z.a) dell'Allegato B della L.R. 13/2023 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- in data 23 gennaio 2024, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. 6482 del 26.01.2024 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 4978 del 22.01.2024, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Pertanto, con nota prot. n. 8061 del 31.01.2024 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Con nota prot. ric. n. 24936 del 25.03.2024 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 26.03.2024 con prot. n. 25470.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 5302 del 23.01.2024, l'**A.S.L. CN1**, presa visione della documentazione, per quanto di competenza, ha espresso alcune perplessità in quanto il gas prodotto sarà liberato direttamente in atmosfera senza nessuna fase di depurazione o combustione, generando potenzialmente impatti sia emissivi che odorigeni sulle aree confinanti, e ha richiesto di rivalutare l'emissione diretta in atmosfera del gas prodotto ai fini di eliminare/attenuare gli impatti citati.
In seguito alle integrazioni presentate dal proponente in data 25.03.2024 con prot. ric. n. 24936, l'**A.S.L. CN1** (con nota prot. ric. n. 29618 del 08.04.2024) ha comunicato che, per gli aspetti di sua competenza, il progetto non sia da assoggettare alla VIA.
 - Con nota prot. ric. n. 7038 del 29.01.2024, la **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Cuneo**, considerato che "l'impianto di ricerca e sperimentazione su rifiuti" in progetto sarà localizzato all'interno di un capannone esistente del complesso industriale, ha comunicato che tali opere, non interferendo con l'alveo attivo e/o sedime demaniale del Fiume Tanaro e non essendo riconducibili ad infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali come definite dall'art. 9 comma 5 delle N.d.A. del PAI, non necessitano di parere e/o autorizzazione da parte del Settore scrivente.
Tuttavia ha rilevato che le opere in progetto ricadono in area con pericolosità P2 (M nella cartografia) definita dal Piano Gestione del Rischio Alluvioni (PRGA) come area interessata da alluvione poco frequente. Per tale fattispecie, considerato che il P.R.G. del Comune di Garessio non risulta adeguato al PAI, trova applicazione il punto 2.2. lettera c) dell'Allegato 1, "*Disposizioni attuative del PGRA ai sensi dell'Art. 58 delle Norme di Attuazione del PAI - Titolo V*" approvato dalla D.G.R. n. 17-7911 del 23.11.2018, secondo il quale si applicano al quadro di dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA le limitazioni di cui all'Art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI ferme restando, comunque, fino all'approvazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico, anche le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PAI sul quadro del dissesto come definito dal PAI medesimo. Nel caso specifico, ricadendo in area Ee (Esondazioni con pericolosità molto elevata) del PAI, le limitazioni di cui all'Art. 9 comma 5 consentono esclusivamente "*l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa*". Nell'ambito del quadro normativo sopra citato, spetta comunque al Comune di Garessio la valutazione della conformità urbanistica del progetto in questione al fine dell'eventuale rilascio del permesso di costruire o atti equivalenti.
 - Con la nota prot. ric. n. 13883 del 19.02.2024 e successivamente, facendo seguito alla nota prot. ric. n. 7038 del 29.01.2024 della Regione Piemonte, vista inoltre l'integrazione volontaria presentata in data 08.03.2024 prot. n. 1863 da parte della Ditta richiedente (relativa allo studio di compatibilità con le condizioni di dissesto, tenuto conto che la cartografia P.A.I. classifica l'area come EM ed in tali ambiti compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti e tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992 n. 225) con nota prot. ric. n. 23176 del 19.03.2024 il **Comune di Garessio**, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole.
- Successivamente, l'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 17 aprile 2024, sulla base dei contributi citati ed avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (formalizzato con nota prot. ric. n. 33455 del 19.04.2024) e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio (nota prot. ric. n. 32245 del 16.04.2024), ha evidenziato quanto segue:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (della durata

di soli due anni).

2. Dal punto di vista tecnico, la ditta attualmente è autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC 4.5 "Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi", presso lo stabilimento di Garesio (CN), via R. Lepetit, 142, con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento Conclusivo del SUAP Gal Mongioie n. 134/2014 del 24.11.2014. Nell'ambito di tale attività vengono prodotte e gestite in regime di deposito temporaneo (art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006) diverse tipologie di rifiuti tra le quali quella generata dall'attività di fabbricazione di prodotti farmaceutici e classificata con il codice EER 07.05.03* "Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (che rappresenta il 70% dei rifiuti prodotti e oltre l'85% dei rifiuti pericolosi). L'azienda, ha intenzione d'installare un impianto pilota di trattamento rifiuti avente una potenzialità pari a circa 10 kg/h (2,5% dell'impianto full-scale teoricamente necessario), al fine di dimostrare il funzionamento di tale sistema in ambiente operativo. L'attività di sperimentazione che la ditta intende attuare consiste nel valutare la possibilità di recuperare il rifiuto prodotto mediante un impianto di pirogassificazione innovativo che consente di ottenere dei syngas "purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale".
3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite:

a) Rifiuti

Per quanto concerne la natura dell'operazione che la ditta intende attuare, occorre dividere il percorso in due tappe, con riferimento soprattutto all'impianto full-scale:

- la prima è il processo di pirogassificazione, che porta a produrre un syngas a partire dal rifiuto pericoloso di cui al EER 070503* " Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri";
- la seconda è il destino del syngas, a valle della sua produzione: se, come pare, esso sarà destinato alla combustione per la produzione di energia, la natura di tale processo dipenderà dalla classificazione come rifiuto o meno del syngas stesso, nonché della possibilità che esso rientri nell'elenco di cui all'Allegato X parte I, sezione 1, punto 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Allo stato attuale delle conoscenze, non si dispone degli elementi necessari per stabilire se il syngas prodotto provochi o meno emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, poiché non se conosce ancora nel dettaglio la sua composizione, né degli elementi necessari per stabilire che il medesimo non sia più un rifiuto.

Non è possibile, pertanto, stabilire se il syngas prodotto rispetti o meno le condizioni di cui all'art. 237-quater, comma 2, lettera a), che lo escluderebbe dall'applicazione del Titolo III bis della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Visto che non è possibile stabilire allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni fornite dalla parte, che il syngas prodotto non costituisce più un rifiuto esso deve essere considerato ancora come tale.

In merito alle composizioni attese di catrame e condensati, la ditta ha chiarito che intende sfruttare la fase di sperimentazione proprio per determinarne la composizione e la quantità, che, allo stato attuale delle conoscenze, stima pari allo 0,5% della massa iniziale dei rifiuti trattati. È stato altresì chiarito che, per minimizzare la formazione di olii di pirolisi e catrami, la ditta intende ricircolare le componenti condensabili, incrementando il tempo di permanenza nel reattore. Secondo il proponente, questo dovrebbe fare sì che le componenti condensabili vengano convertite il più possibile in syngas.

Sia con riferimento alla composizione del syngas, sia a quella di catrame e condensati, si ritiene necessario che al termine della sperimentazione venga trasmessa agli enti la relazione riepilogativa dei risultati ottenuti cui la ditta fa riferimento a pag. 86 dello Studio Preliminare Ambientale.

Qualora la sperimentazione desse esito positivo e la ditta presentasse istanza per un impianto

full-scale di pirogassificazione sulla base degli esiti della sperimentazione stessa dovranno essere valutate le caratteristiche del syngas prodotto per stabilire se possano essere applicate le condizioni esimenti previste dall'art. 237-quater comma 2 lettera a) e in particolare se lo stesso debba essere o meno considerato un rifiuto e quale sia la sua posizione rispetto all'elenco dei combustibili ammessi dall'Allegato X parte I, sezione 1 punto 1 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

b) Energia ed Emissioni in Atmosfera

In riferimento al destino del syngas in uscita dal processo di upgrading, la ditta ha chiarito che esso verrà avviato in torcia, fornendo le specifiche che verranno richieste per l'impianto che verrà installato. Si concorda con la soluzione proposta.

In merito alla richiesta di fare rientrare l'impianto proposto tra gli impianti e attività in deroga previsti dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., punto 1 e, in particolare, tra quelli di cui alla lettera jj), si ritiene che tale classificazione non sia possibile poiché l'impianto per cui si chiede l'autorizzazione è soggetto alla parte quarta e non alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 5302 del 23.01.2024 e 29618 del 08.04.2024 dell'**ASL CN1**, la nota prot. ric. n. 7038 del 29.01.2024 della **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Cuneo** e le note prot. ric. n. 13883 del 19.02.2024 e n. 23176 del 19.03.2024 il **Comune di Garessio**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- In data 17 aprile 2024, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con nota prot. ric. n. 33455 del 19.04.2024, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 32245 del 16.04.2024, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto:
 - l'attività di sperimentazione consiste nel valutare la recuperabilità del rifiuto prodotto mediante un impianto di pirogassificazione innovativo che consente di ottenere dei syngas "purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale";
 - la lettera jj) dell'allegato IV alla parte V, parte I, TUA, include tra le attività in deroga di cui all'articolo 272, comma 1 i: "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi";
 - gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva procedura volta al rilascio dell'autorizzazione, di impianti di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs.152/06 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 12.12.2023 con prot. di ric. n. 79866, da parte del legale rappresentante della società HUVEPHARMA ITALIA S.r.l., con sede legale in Garessio, Via Roberto Lepetit n. 142, per le motivazioni precedentemente citate in premessa.
- 2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, all'approfondimento dei seguenti aspetti, finalizzati all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale, da recepire nella redazione degli elaborati progettuali allegati all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006, come di seguito indicato, sulla base delle indicazioni fornite da Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale di Cuneo e dal Settore provinciale Tutela del Territorio ed in particolare:
 - nota prot. 32245 del 16.04.2024 del Settore provinciale Tutela del Territorio:
 - relativamente alle operazioni di recupero di materia o di recupero energetico, richiamato il comma 2 dell'art. 237-quarter del D.Lgs. 152/2006 "*2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo: a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale*", tale affermazione dovrà essere debitamente dimostrata nella sperimentazione cui si rimanda per le valutazioni richieste.
 - tra gli obiettivi della sperimentazione sono stati previsti:
 - verifica, revisione, implementazione e taratura del sistema di purificazione del syngas (compresi sistemi di cattura dei composti alogenati);
 - determinazione della qualità del syngas ottenuto e della sua composizione al fine di dimensionare il successivo utilizzo dello stesso per la produzione di vapore e/o energia. Non si riporta alcuna norma specifica per la classificazione del syngas prodotto come combustibile, ma si prevede il:
 - rispetto delle specifiche UNI EN 16723-2:2017 relative all'utilizzo del gas naturale come carburante per autotrazione (quantomeno nel caso di combustione dello stesso in motore a combustione interna);
 - rispetto delle caratteristiche previste al punto 11.2, Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 5/2/1998, ove non in contrasto o meno restrittive di quanto previsto dalla sopracitata UNI. E' obiettivo della sperimentazione l'ottenimento di syngas adeguatamente purificato.

L'impiego come carburante per autotrazione sembrerebbe in contrasto con l'utilizzo previsto dalla sperimentazione come combustibile negli impianti dello stabilimento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle caratteristiche di cui al DM 05.02.98 si rileva che i "gas derivati", che presentano le caratteristiche indicate, vengono in ogni caso classificati come rifiuti CER 190199.

In caso di attività sperimentale di recupero, le linee guida SNPA richiedono per la cessazione della qualifica di rifiuto di indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.

- La tipologia degli inquinanti prodotti e la pericolosità non dovrà essere superiore a quella prodotta dalla combustione del gas naturale, non solo per la quantità di CO₂ e CO.

- nota prot. 33455 del 19.04.2024 dell'Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale di Cuneo:

- il syngas risultante dalle operazioni trattamento e analisi di composizione come da fig.34 dello Studio Ambientale Preliminare non potrà essere emesso direttamente in atmosfera, ma dovrà essere trattato in torcia.
- Nella fase sperimentale, non si è ancora in grado di stabilire se il syngas prodotto provochi o meno emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, poiché non se conosce ancora nel dettaglio la sua composizione. Allo stato attuale delle conoscenze, il syngas prodotto deve essere considerato ancora un rifiuto speciale.

3. DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di trasmettere, al termine della sperimentazione, alla Provincia di Cuneo ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo, la relazione riepilogativa dei risultati ottenuti cui la ditta fa riferimento a pag. 86 dello Studio Preliminare Ambientale.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale